



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione n. 0035 in data 27/03/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA SVOLGERE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO AVANTI LA CORTE D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELLA SEZIONE III DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 63 DEL 19 GENNAIO 2017, PROMOSSA DA 2I RETE GAS SPA.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore **19.15** presso **Sala Giunta**, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori

		Presente	Assente
CERUTTI Mauro	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GESUALDI Filippo	VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BERTONI Giorgio	ASSESSOR E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZARO Sergio	ASSESSOR E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANTANIDA Elena Marina	ASSESSOR E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Vietri**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Mauro Cerutti**, in qualità di **SINDACO**, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune, con deliberazione C.C. n. 58 del 29.09.1995, poi recepita con contratto rep. n. 39 del 21.11.1995, disponeva il rinnovo alla Ticino Gas Ferno Sr.l. del servizio di distribuzione del gas, per una durata di anni 28 (ventotto), con decorrenza 01.01.1996 e scadenza 31.12.2023;
- la scadenza naturale, prevista originariamente nell'anno 2023, alla luce dell'evoluzione normativa in materia è stata rideterminata nel 31/12/2012 con apposito atto aggiuntivo e modificativo, nelle more delle gare da indirsi nell'ambito degli ATEM;
- la nuova gara per l' affidamento del servizio di distribuzione gas naturale non può essere espletata singolarmente da ciascun ente locale per espressa disposizione di legge;
- il servizio di distribuzione gas metano viene svolto dalla società 2i Rete Gas spa con sede in via Paolo da Cannobio 33 - Milano in regime di prorogatio in attesa dell' espletamento della gara di ambito (ATEM) ;

DATO ATTO CHE:

- dall' anno 2013 la società 2i Rete Gas sap non versa il contributo annuale pari al 36% del VRD al Comune di Ferno per lo svolgimento del servizio di distribuzione gas naturale, sostenendo che la scadenza del contratto al 31 dicembre 2012 ha determinato la cessazione di qualsiasi obbligo di carattere economico del concessionario nei confronti del concedente;
- il Comune di Ferno ritiene questa linea di condotta arbitraria e priva di fondamento giuridico , in quanto la società 2i Rete Gas spa svolge il servizio di distribuzione gas metano in regime di prorogatio e, pertanto, il contratto deve essere applicato nella sua interezza, non potendosi considerare caducati i soli obblighi di carattere economico del concessionario nei confronti del concedente;
- il citato contrasto interpretativo è stato preceduto da contatti epistolari che non hanno condotto ad una composizione delle antitetiche posizioni;
- con Decreto Ingiuntivo n. 570/2015 emesso dal tribunale di Busto Arsizio in data 19/02/2015, alla soc. 2i Rete gas spa veniva ingiunto di pagare alla parte ricorrente la somma di € 148.492,32 oltre agli interessi e alle spese della procedura di ingiunzione;
- con sentenza del 18 gennaio 2017 n. 63, R.G. n. 2707/2015, il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, terza sezione civile, disponeva, in accoglimento dell'opposizione in esame presentato dalla soc. 2iRete gas spa, la revoca del decreto ingiuntivo n. 570-2015 /R.G. 587/2015;

CONSIDERATO CHE:

- sussistono tutti i presupposti affinché il Comune di Ferno ricorra in appello avverso la sopra citata sentenza n. 63 al fine di veder confermato il diritto del Comune di Ferno a pretendere il



pagamento dei canoni di concessione non pagato in forza del contratto di concessione scaduto il 31/12/2012, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della Legge 11/12/2016 n. 232 (entrata in vigore il 1 gennaio 2017);

- occorre affidare l'incarico per la difesa del Comune ad un professionista esperto in materia
- si ritiene necessario, richiamando propria deliberazione n. 187 del 01/12/2014, proseguire l'incarico con l'avvocato Luca De Nora con studio in Milano, in via Visconti di Modrone 8/1, per l'assistenza legale nell'attività in parola;
- l'avvocato Luca De Nora con studio in Milano in via Visconti di Modrone 8/1, con nota pervenuta in data 15/02/2017 protocollo 2570, ha inoltrato preventivo di parcella per l'attività di assistenza nel giudizio di secondo grado, avanti alla competente Corte d'Appello, avverso la sentenza della Sezione III del Tribunale di Busto Arsizio n. 63 del 19 gennaio 2017;
- il citato preventivo di parcella pervenuto quantifica la spesa complessiva in euro € 10.000,00 oltre spese generali 15% per € 1.500,00, CPA 4% per € 460,00 e IVA 22% per € 2.631,20, per un totale di € 14.591,20;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Esame ed approvazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 169 e 175 comma 9 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D. Lgs 267/2000;

Visti gli allegati favorevoli pareri obbligatori di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a proporre appello avanti alla competente Corte d'Appello, avverso la sentenza della Sezione III del Tribunale di Busto Arsizio n. 63 del 19 gennaio 2017, che ha accolto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da 2i Rete gas spa;
2. di ritenere opportuno, per quanto in premessa indicato, individuare nell'avvocato Luca De Nora



con studio in Milano in via Visconti di Modrone 8/1, il professionista qualificato per l'attività difensiva da svolgere, avverso la sentenza della Sezione III del Tribunale di Busto Arsizio n. 63 del 19 gennaio 2017, che ha accolto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da 2i Rete gas spa, attività per la quale viene quantificata la spesa complessiva in euro € 10.000,00 oltre spese generali 15% per € 1.500,00, CPA 4% per € 460,00 e IVA 22% per € 2.631,20, per un totale di € 14.591,20, come da preventivo pervenuto in data 15/02/2017 protocollo 2570;

3. Di dare mandato al al competente Responsabile del Servizio per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;

4. Di dare atto che la spesa relativa alle fasi:

- fase di studio della controversia € 2.500,00, oltre spese forfetarie (15%), Cpa (4%) e Iva di legge;
- fase introduttiva del giudizio € 2.800,00, oltre spese forfetarie (15%), Cpa (4%) e Iva di legge;
- fase istruttoria e/o di trattazione € 2.500,00, oltre spese forfetarie (15%), Cpa (4%) e Iva di legge;
- fase decisionale € 2.200,00, oltre spese forfetarie (15%), Cpa (4%) e Iva di legge;

per un totale di € 14.591,20, trova idonea copertura al codice di bilancio di Previsione Esercizio 2017: 01.06.1.03 0020053 (Miss. 01, Progr. 06, Tit. 1, Macroaggr. 03, Cap. 20/53) sul quale è stata stanziata sufficiente disponibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la necessità di procedere in tempi brevi all'adozione dei successivi atti,

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,

IL SINDACO

Sig. MAURO CERUTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MAURIZIO VIETRI

